

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS — e la signora Basini Maria

(Causa 47/81)

Con ordinanza 17 giugno 1980 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 febbraio 1981) emanata nella causa dinanzi ad essa pendente fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e la signora Basini Maria, con domicilio in Roma, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee il seguente quesito:

Se fra «le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale», opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro (articolo 12, paragrafo 2 del regolamento comunitario n. 1408/71) possa ritenersi compresa anche l'esclusione della integrazione al minimo di pensione attribuita dall'ordinamento italiano nel caso previsto dal citato articolo 2, secondo comma, lettera a) della legge n. 1338 del 1962, interpretandosi dunque la locuzione «riduzione» nel senso, estensivo rispetto alla sua letterale espressione, di diniego di attribuzione del trattamento minimo (o sua revoca in caso di successiva attribuzione — o notizia dell'avvenuta attribuzione — di pensione estera).

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, sezione giurisdizionale, con provvedimento 28 novembre 1980, nella causa: D. M. Levin contro Segretario di Stato per la giustizia

(Causa 53/81)

Con provvedimento 28 novembre 1980, pervenuto nella cancelleria della Corte di giustizia l'11 marzo 1981, nella causa D. M. Levin, Amsterdam, contro il segretario di Stato per la giustizia, rappresentato dalla signora L. C. M. Hakkaart, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, sezione giurisdizionale, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la nozione di «begunstigde EEG-onderdaan» (cittadino comunitario beneficiario del regime di favore) con la quale s'intende, nella legislazione olandese, un cittadino di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, ed alla quale detta legislazione si riferisce per definire la categoria di persone cui si applicano l'articolo 48 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché il regolamento (CEE) n. 1612/68, del 15 ottobre 1968, e le direttive 64/221/CEE, del 25 febbraio 1964, e 68/360/CEE, del 15 ottobre 1968, emanati dal Consiglio delle Comunità europee per l'attuazione del suddetto articolo, vada intesa come riguardante anche un cittadino di uno Stato membro, il quale presti, nel territorio di un altro Stato membro, lavoro subordinato o autonomo, o servizi, in misura così limitata da ricavarne un reddito inferiore a quello che, in quest'ultimo Stato membro, viene considerato come il minimo necessario per provvedere alle spese di sussistenza.

2. Se, nel risolvere la questione sub 1, si debba distinguere tra le persone che, accanto e in aggiunta ai redditi ricavati dalla loro limitata attività lavorativa, hanno altri redditi (ad esempio, patrimoniali o provenienti dal lavoro del coniuge che non sia cittadino di uno Stato membro) con la conseguenza ch'esse dispongono di sufficienti mezzi di sussistenza nel senso di cui alla questione sub 1, da un lato, e le persone che non dispongono di siffatti ulteriori redditi accessori, ma che, per loro ragioni, dichiarano di volersi contentare di un reddito inferiore a quello generalmente considerato come il minimo necessario, dall'altro.
3. Se, nell'ipotesi di una soluzione affermativa della questione sub 1, il diritto di un siffatto lavoratore di entrare liberamente e di stabilirsi nello Stato membro in cui presta o intende prestare in misura limitata lavoro o servizi possa esser fatto valere anche qualora sia provato o presumibile che, stabilendosi in detto Stato membro, egli persegue principalmente scopi diversi dalla — limitata — prestazione di lavoro o di servizi.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 16 marzo 1981

(Causa 59/81)

Il 16 marzo 1981 la Commissione delle Comunità europee — rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sig. Jean-Pierre Delahousse e Joseph Griesmar, in qualità di coagenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del servizio giuridico della Commissione, bâtiment J. Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare in ogni sua parte il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni;
- annullare gli articoli 1, lettera a), 2, lettere a) e b), e 11, primo comma, del regolamento complementare del Consiglio (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 del 10 febbraio 1981;
- dichiarare che le disposizioni impugnate continueranno a produrre effetti fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento da adottare in seguito all'emananda sentenza.

Mezzi e principali argomenti dedotti

- Violazione dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, in quanto, nell'adottare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 e, di conseguenza, varie disposizioni del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81, il Consiglio ha tenuto conto del «deteriorarsi della situazione economica generale nella Comunità ... risultante soprattutto dall'aumento del costo dell'energia», mentre l'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto gli imponeva di procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni prendendo in considerazione non già la «situazione economica», bensì la «politica economica e sociale delle Comunità».